



INFORMAZIONI SULLA DOMANDA DI RISCATTO DEL CORSO DI STUDI

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta (MOD. RIS.ST.) e spedita a mezzo raccomandata a.r. all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica - Via Alessandro Farnese, 3- 00192 Roma, ovvero consegnata direttamente presso gli Uffici dell'Ente.

Al modulo deve essere allegata apposita certificazione dalla quale risulti il conseguimento del titolo, la data in cui è stato conseguito, la durata legale del corso di studi e la sua collocazione temporale oltre alla fotocopia di un documento di identità valido.

Soggetti ammessi e periodi riscattabili

Possono accedere al riscatto dei periodi di studio, tutti coloro che, in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, al momento della presentazione della domanda possano far valere almeno cinque anni di contribuzione effettiva ovvero, in caso di decesso dell'iscritto, anche dai superstiti di cui all'art. 23 del Regolamento di Previdenza.

Sono riscattabili i periodi di studio relativi al conseguimento del diploma Universitario (art. 6, comma 3, D.Lgs. 30/12/1992 n.502 e successive modificazioni), i periodi di studio necessari al conseguimento di diplomi ed attestati equipollenti, i periodi di studio necessari per il conseguimento della Laurea in Infermieristica e Laurea specialistica in Scienze infermieristiche, ed infine, i periodi di studio relativi alla partecipazione ai Master di Primo e di Secondo livello.

I periodi oggetto di riscatto, che non possono in ogni caso superare la durata legale del corso di studi, devono essere privi di copertura previdenziale, sia presso ENPAPI che presso altri regimi previdenziali obbligatori.

Contribuzione dovuta

Per ogni anno o frazione di anno riscattato, si può alternativamente versare una somma pari al contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda, ovvero un importo determinato applicando alla media dei redditi professionali netti da lavoro autonomo, conseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda, ivi compresi i periodi di contribuzione facoltativa e volontaria, le aliquote percentuali del contributo soggettivo vigente.

L'importo calcolato non potrà in ogni caso essere inferiore alla misura del contributo soggettivo minimo frazionato.

Nel caso in cui i richiedenti siano i superstiti dell'assicurato deceduto, la determinazione dell'onere avverrà facendo riferimento alla data di decesso dell'assicurato.

Modalità di versamento dei contributi dovuti

- Unica soluzione, entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento di delibera del Consiglio di Amministrazione
- Secondo un piano di rateizzazione (mensile, bimestrale o trimestrale) non superiore a 5 anni, con applicazione di un tasso di dilazione pari al tasso legale annuo pro-tempore vigente nell'anno di presentazione della domanda, maggiorato di 5 punti percentuali.

La scelta deve essere effettuata in sede di presentazione della domanda.

Qualora l'iscritto maturi o abbia maturato il diritto a pensione, l'erogazione è subordinata alla preventiva estinzione dell'intero onere di riscatto.



Accettazione dell'onere di riscatto

L'accettazione dell'onere del riscatto da parte dell'interessato dovrà avvenire mediante l'invio, a **mezzo raccomandata A.R.**, della dichiarazione di accettazione dell'onere di riscatto (MOD. AOR.ST.), a cui dovrà essere allegata una copia di un documento di identità valido. Pena la decadenza della domanda la documentazione dovrà essere trasmessa agli uffici ENPAPI **entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del provvedimento di riscatto.**

Il provvedimento di delibera sarà trasmesso all'interessato a mezzo raccomandata a.r. e darà indicazioni del costo complessivo dell'operazione, dell'eventuale piano di rateizzazione e delle scadenze prefissate per il pagamento.

E' fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda trascorso il termine dei 45 gg di cui sopra

Effetti del riscatto

I contributi che formano oggetto di riscatto, purché regolarmente corrisposti, hanno effetto sia sull'anzianità contributiva sia ai fini della determinazione del montante individuale dei contributi, necessario per il calcolo della prestazione pensionistica secondo il sistema contributivo.

Gli importi versati a titolo di riscatto vengono sommati al montante contributivo maturato e capitalizzati a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello del versamento, ad un tasso di capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, con riferimento al quinquennio antecedente l'anno da rivalutare.

Irrinunciabilità del riscatto

I contributi versati a titolo di riscatto non sono oggetto di rimborso, pertanto, in caso di pagamento integrale del riscatto, l'avente diritto, o i suoi superstiti, non potranno rinunciare al riscatto medesimo.

Nel caso di versamenti parziali, in particolar modo nei casi di rateizzazione, verranno considerati utili agli effetti del calcolo delle prestazioni soltanto gli anni, o frazioni di anni, per i quali risulta interamente assolto il relativo onere contributivo. Nel caso di ritardato versamento, verranno considerati utili agli effetti del riscatto tutti i versamenti effettuati entro due anni dalla conclusione dei termini fissati nel provvedimento comunicato all'interessato. Il calcolo dei due anni decorre dal giorno successivo all'ultimo giorno utile per il versamento in un'unica soluzione, ovvero per il versamento dell'ultima rata.

Le somme versate in ritardo non sono oggetto di maggiorazione per interessi di mora.

Omesso o parziale versamento

In caso di omesso o parziale versamento, trascorso il termine dei due anni di cui sopra, su istanza dell'interessato, la documentazione potrà essere nuovamente sottoposta al Consiglio di Amministrazione affinché ridetermini l'importo e le modalità di versamento. In tal caso la data di delibera sarà considerata come data di presentazione della domanda per il calcolo delle scadenze.

Decadenza della domanda

La domanda si intende decaduta in caso di assenza di comunicazione da parte dell'assicurato entro il termine dei due anni dalla conclusione dei termini fissati nel provvedimento comunicato all'interessato. Nel caso di parziale versamento, trascorsi due anni senza comunicazioni da parte dell'interessato, verranno considerati utili ai fini dell'anzianità di iscrizione, solamente gli anni o frazioni di anni per i quali è stato corrisposto l'onere del riscatto.